



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C. "SPEDALIERI - CASTIGLIONE" – BRONTE (CT)
COD. MECCANOGRAFICO CTIC8BG009

Circolare n. 12

I.C. "SPEDALIERI-CASTIGLIONE"
Prot. 0000441 del 13/09/2024
IV (Uscita)

Al personale docente
Ai collaboratori scolastici
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA: misure organizzative a.s. 2024/2025.

Si riportano all'attenzione delle SS.LL. alcune indicazioni sull'obbligo di vigilanza degli alunni, che riveste carattere prioritario su ogni altra attività, e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Le SS.LL., pertanto, sono tenute ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni seguenti, già previste dal quadro normativo vigente, e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei Collaboratori della Dirigente e dei Responsabili di plesso, al fine di evitare eventuali situazioni di danno o pericolo per gli alunni, causati da negligenze.

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto provvisto di specifica delega. La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza o in qualsiasi altra sede nella quale si svolga un'attività organizzata dalla scuola), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma **riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo** (artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e art. 61 della Legge 11/07/1980 n. 312).

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del CCNL 29.11.2007, (riproposto dall'art. 44, comma 7, del nuovo CCNL 2019/21) **"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"**. Si sottolinea, dunque, la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**I.C. "SPEDALIERI - CASTIGLIONE" – BRONTE (CT)
COD. MECCANOGRAFICO CTIC8BG009**

DOVERE DI VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti ai collaboratori scolastici. In particolare, la Tabella A del CCNL 29.11.07, relativa all'Area A, prevede mansioni di vigilanza sugli alunni, in particolare *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione"*.

MISURE ORGANIZZATIVE

Le misure organizzative di seguito elencate riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica e si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. I docenti devono vigilare sul rispetto degli orari e assistere gli alunni durante l'ingresso e l'uscita dai locali scolastici. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario stabilito sono tenuti a fornire motivata giustificazione del ritardo, sottoscritta dai genitori.
2. Durante gli intervalli, i docenti vigilano sull'intera classe/sezione. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, pertanto i docenti avranno particolare cura nell'impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli alunni ed eventuali spostamenti degli stessi da un piano all'altro o in altri luoghi dove possano sfuggire alla vigilanza, mettendo in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. In tali momenti, i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici i quali avranno particolare cura nella vigilanza degli alunni che si recano in bagno.
3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni, salvo in caso di necessità e sempre uno per volta, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione potenzialmente pericolosa.
4. In caso di necessità di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà affidarne la sorveglianza ad un collaboratore scolastico.
5. Durante il cambio dell'ora, le classi sono momentaneamente vigilate dai collaboratori scolastici; lo spostamento degli insegnanti deve avvenire celermente al fine di evitare la mancata sorveglianza degli alunni, i quali non sono autorizzati ad uscire dalla classe finché non sarà giunto l'insegnante di turno. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia, non deve lasciare la classe fino all'arrivo del collega dell'ora successiva.
6. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che l'uscita dai locali scolastici si svolga con ordine.
7. Nella scuola intesa come comunità educante, il personale docente e ATA può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
8. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C. "SPEDALIERI - CASTIGLIONE" – BRONTE (CT) COD. MECCANOGRAFICO CTIC8BG009

particolarmente gravi, avvisare la Dirigente al termine del proprio orario di servizio.

9. In caso di uscita anticipata degli alunni, solo per validi e giustificati motivi, i Collaboratori Scolastici provvederanno a far compilare al genitore l'apposito modello di richiesta di uscita anticipata; il docente presente in classe, annoterà l'uscita sul registro. Gli alunni verranno accompagnati all'uscita e consegnati al genitore dal Collaboratore Scolastico.

10. Nessun alunno può essere consegnato, prima della fine delle lezioni, a persone non provviste di apposita delega, conferita dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale. Il collaboratore scolastico verificherà l'identità delle persone delegate tramite carta d'identità.

11. I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori, in palestra, nel cortile, affinché siano rispettate le norme di sicurezza; ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, i docenti accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

12. Il personale docente e ATA deve rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.

13. Per nessun motivo è consentito ai genitori di entrare nei locali scolastici e/o di recarsi in classe per parlare con l'insegnante o prelevare i propri figli.

14. È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale della Dirigente.

15. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente i cellulari, durante le ore di lezione, i docenti provvederanno ad un momentaneo ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto accaduto alle famiglie. In caso di reiterato uso, si provvederà ad una segnalazione alla Dirigente per eventuali altri provvedimenti.

16. Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

La sorveglianza degli spazi interni ed esterni degli edifici è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni di propria pertinenza, previste dal Piano delle Attività del Personale.

I collaboratori scolastici, durante le attività didattiche, devono:

- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso e all'uscita, durante gli intervalli, negli spostamenti per recarsi ai servizi o in altri locali;
- controllare che gli alunni non si fermino nei bagni o nei corridoi più del tempo necessario;
- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe e fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C. "SPEDALIERI - CASTIGLIONE" – BRONTE (CT) COD. MECCANOGRAFICO CTIC8BG009

- comunicare immediatamente alla Dirigente o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- impedire che persone estranee alla scuola non autorizzate dalla Dirigente (es. genitori, rappresentanti, fornitori, ecc.) accedano all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- rimanere costantemente nella postazione o nel piano assegnato;
- vigilare sugli alunni affinché non escano dal perimetro dell'edificio;
- ove si accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, segnalarle immediatamente nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori della Dirigente, e successivamente, alla DS e al DSGA.

USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto utilizzo di dispositivi e attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal T.U. sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- ✓ informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- ✓ informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- ✓ vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- ✓ controllare che gli studenti usino gli strumenti tecnologici in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

L'ASSISTENTE TECNICO è tenuto a:

- fornire il necessario supporto tecnico ai docenti che utilizzano il laboratorio;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati in classe o in laboratorio;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie che pregiudichino la tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

INFORTUNI O MALORI

In caso di infortunio o malore, il docente che ha in carico lo studente ha il dovere di intervenire immediatamente, avvisando l'addetto al primo soccorso e chiedendo, eventualmente, ausilio al collaboratore scolastico.

Nel caso si ravvisi una situazione di gravità si avviserà immediatamente il 118 e i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dello studente.

È sempre e comunque necessario avvisare gli esercenti la potestà genitoriale del minore anche nel caso di malessere o infortunio di lieve entità.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C. "SPEDALIERI - CASTIGLIONE" – BRONTE (CT)
COD. MECCANOGRAFICO CTIC8BG009

Tutto il Personale scolastico è tenuto ad attenersi alla presente Direttiva.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e cooperazione di tutti per garantire il buon funzionamento delle attività scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biagia Avellina



Firmato digitalmente da
Biagia Avellina
Qualifica: Dirigente
I.C. "Spedalieri-Castiglione" | Bronte (CT)